



IL CORAGGIO DELLA CORTE*

di Piero Alberto Capotosti**

Parlerò come un normale cultore del Diritto costituzionale, perché oramai mi sento lontano e distaccato dal mondo della Corte costituzionale. Vorrei cominciare anch'io dalla parte finale della Sentenza.

Condivido in pieno quel che diceva Carnevale poco fa. Io fui colpito dal comunicato stampa del 4 dicembre, e così – a caldo – dissi alcune cose anche in un Convegno di Astrid. Dico la verità, fui trattato molto duramente, fui – tra virgolette – picchiato. Allora dissi che “dovevo imparare”, ma in questa sede possiamo chiaramente dire le cose come stanno.

Primo punto. Intanto è una novità che la Corte predetermini gli effetti delle proprie decisioni. Gli effetti sono solitamente rimessi all'interpretazione dell'operatore giuridico. È lui che dovrebbe interpretare quali dovrebbero essere gli effetti. Quindi già questa è una novità. Considerazione che rimane valida anche supponendo che l'indicazione degli effetti messa nel comunicato stampa sia stata inserita con una funzione divulgativa.

Ma andando a leggere la Sentenza, è ancora peggio di quello che si potesse pensare. Intanto stupisce come l'art. 66 della Cost., di recente – nel bene e nel male – molto richiamato nella prassi del Senato, sia del tutto scomparso. Tutto finisce con la proclamazione. Io posso capire come il discorso possa reggere *pro praeterito*, e apprezzo qui la saggezza di Paolo Ridola. Regge perché ormai è concluso, si tratta infatti di situazioni esaurite. Ma, *pro futuro*, il problema mi lascia molto perplesso, perché in fondo una legge elettorale non serve soltanto alla trasformazione di voti in seggi, ma conferisce anche la legittimazione all'eletto di operare in nome e per conto dell'organo in cui è stato eletto, con poteri tipici. Quindi, pro futuro, colui che da questa legge è stato eletto avrà una

* “Le corti e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale sul sistema elettorale”, seminario organizzato dal Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale e dal Master in Istituzioni parlamentari europee per consulenti di assemblea – Roma - Sala delle Lauree-Scienze politiche -Università “La Sapienza”, Roma - 29 gennaio 2014.

** Presidente emerito della Corte costituzionale italiana. Professore emerito di Diritto costituzionale e di Giustizia costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

legittimazione derivante dalle elezioni che, dopo le espressioni durissime usate dalla Corte, da un punto di vista giuridico è venuta meno.

Si tratta di un limite che va a toccare addirittura la struttura democratica del sistema, quindi, espressioni pesanti. Ma all'improvviso, secondo la Corte, queste espressioni, al di là della proclamazione, non contano più.

Si è detto come non si sia potuto procedere allo scioglimento anticipato in quanto sarebbe stato pericoloso.

Ma ricordo per inciso che, dopo il referendum abrogativo del '93, Scalfaro sciolse le Camere.

E si trattava di un referendum abrogativo! Insomma era ben poco rispetto ad una sentenza di incostituzionalità emessa dalla Corte costituzionale. Infatti – ecco qui la saggezza di Paolo Ridola – si poteva pensare che, proprio perché il Diritto costituzionale è anche buon senso, fosse consentito di approvare soltanto leggi urgenti per il sistema, e cioè, la legge elettorale. E subito dopo procedere allo scioglimento anticipato. Ma che si possano realizzare riforme costituzionali di modifica del Senato – addirittura sopprimendolo – e di modifica del Titolo V nell'assoluto silenzio di molti colleghi giuristi: tutto ciò mi stupisce.

Inoltre, ieri, Renzi ha detto: “dureremo fino al 2018”. Benissimo, ma continua a stupirmi il silenzio di alcuni nostri colleghi su questa prospettiva che sembra ignorare quanto meno la delegittimazione politica che questo Parlamento ha subito con la Sentenza n. 1/2014.

Il secondo punto, riguarda la complessa motivazione della Corte sulla ragionevolezza del premio di maggioranza. Il motivo formale era il conferimento del premio di maggioranza nel *porcellum* senza la preventiva soglia. Bene, però, siccome il ragionamento adesso è tutto incentrato – nonostante sia vero come ci sia una differenza tra Camera e Senato – sul bilanciamento tra esigenze di governabilità e esigenze di rappresentanza, io non so se la Corte non sarebbe pervenuta alla stessa decisione qualora la soglia minima fosse stata fissata – tanto per richiamare la legge Acerbo – al 25%. Nel ragionamento della Corte probabilmente non basta che ci sia una indicazione della soglia minima per conseguire il premio di maggioranza. La ragionevolezza – voi me lo insegnate – investe il rapporto tra il fine e i mezzi con cui si persegue il fine stesso e cioè, nel caso di specie, il rapporto tra il premio che viene conferito e la soglia dalla quale si parte.

Vorrei, quindi, chiudere affrontando questo problema.

Non ho capito bene a proposito delle novelle che – si dicono – sarebbero state introdotte al progetto (questa mattina, o questa notte – non lo so) – che fine abbia fatto il cosiddetto “doppio turno”. Perché secondo me il doppio turno è un'altra cosa: esso riguarda il ballottaggio tra persone e non già tra liste di partiti. Lo sappiamo tutti – lo potevano chiamare con un altro nome – ma anche ammesso che sia così, voi sapete bene che, se resta ancora in vita, in realtà, due partiti che prendono uno il 25% e un altro il 24% vanno

– anche se ben lontani sia dal 35% o ancor più dal 37% – vanno al cosiddetto ballottaggio.

Le coalizioni che vanno al ballottaggio sono fisse, quelle sono e non si possono mutare.

Ed è inoltre un ballottaggio “drogato”. Primo, perché la competizione è a due. Praticamente vuol dire che chi prende anche questa volta un voto in più, prende il premio anche se è ben lontano dal 37%, perché normalmente al secondo turno il numero degli elettori rispetto al primo è inferiore. Secondo, perché – come già detto - non c’è lo scambio di elettorato attivo, in quanto quello passivo è sempre lo stesso. Al massimo, c’è una conferma. Quindi chi ha preso il 25% al primo turno, probabilmente prenderà il 25% al secondo turno, e in base a quello scatterà al 37%, con tutto quello che consegue.

A me questo sembra un problema molto grosso che potrebbe riportare la legge di fronte alla Corte. Oramai – ha ragione il Prof. Besostri – la strada è stata intrapresa. E proprio per questo dobbiamo apprezzare il coraggio della Corte la quale, avrebbe potuto utilizzare una comoda via di fuga. Si dice comunemente che l’inammissibilità venga adottata come comoda via di fuga. È inutile che ce lo stiamo a nascondere, qui la via di fuga era corposa, evidente, e la Corte non l’ha presa, ha detto che era coinvolto il diritto fondamentale di voto. Il che vuol dire che tutta quella materia legata alle elezioni politiche che, fino a oggi, non è giustiziabile, può trovare uno sbocco in sede di giurisdizione costituzionale. E quindi, così facendo, la Corte entra a gamba tesa in un giuoco tutto politico dal quale, evidentemente, può ricavare soltanto danni – e proprio per questo bisogna apprezzarne il coraggio.